

## Assicurazione caso morte a vita intera

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi  
(DIP aggiuntivo IBIP)



Prodotto HDI Azienda TFM  
Contratto rivalutabile (Ramo Assicurativo I)

Data di aggiornamento: 26/01/2026. Il presente DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.

### Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

### Società

**HDI Assicurazioni S.p.A.** – Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Guglielmo Marconi, n. 25 - 00144 Roma; tel. +39 06 421 031; sito internet: [www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it); PEC: [hdi.assicurazioni@pec.hdia.it](mailto:hdi.assicurazioni@pec.hdia.it). Capogruppo del Gruppo Assicurativo HDI Assicurazioni, iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammonta a 638,0 milioni di Euro (di cui 227,2 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 410,8 milioni di Euro al comparto Danni). Nel 2024 l'utile d'esercizio è stato pari a 28,4 milioni di Euro (di cui 3,0 milioni di Euro Vita e 25,4 milioni di Euro Danni). Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 206,5%. La relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) è disponibile sul sito internet di HDI al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana.

### Prodotto

Ad integrazione di quanto riportato nel KID, la misura annua minima di rivalutazione garantita opera per tutti gli eventi previsti (decesso e riscatto).



### Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Ad integrazione di quanto riportato nel KID, il Contraente può richiedere il riscatto parziale delle singole Posizioni Individuali se, in base agli accordi che ha con l'Assicurato, è stato previsto il pagamento anticipato da parte del Contraente di somme che sarebbero dovute a titolo di TFM. Il Contraente, nella richiesta di riscatto parziale per la singola Posizione Individuale deve indicare ad HDI la percentuale che intende riscattare su tale Posizione Individuale. Il riscatto parziale di una Posizione Individuale comporta che la singola Posizione Individuale resta in essere per il valore residuo.

HDI mette a disposizione il regolamento della Gestione Separata Alfiere sul sito internet [www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it) nella sezione "Gestioni Separate e Fondo Interni".



### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

L'Assicurato che alla data di sottoscrizione del contratto, non è residente o domiciliato in Italia o a San Marino e che non ha un'Età Assicurativa compresa tra 18 e 88 anni.  
Per Età Assicurativa si intende l'età anagrafica, maggiorata di un anno se sono trascorsi più di 6 mesi dall'ultimo compleanno.



### Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti periodi di sospensione o limitazioni della garanzia.



### Quando e come devo pagare?

#### Premio

Il prodotto prevede il versamento di un premio unico per ogni Posizione Individuale, il cui importo è stabilito dal Contraente e non coincide necessariamente con il trattamento di fine mandato di ogni Assicurato. Successivamente, il Contraente può richiedere di effettuare versamenti aggiuntivi per una o più Posizioni Individuali. HDI valuta se accettare le proposte di versamento aggiuntivo. Se accettati, i versamenti aggiuntivi vengono imputati alla relativa Posizione Individuale nel giorno di calendario che coincide con il giorno di calendario di efficacia di tale Posizione Individuale.

L'onere economico del pagamento dei premi è a carico del Contraente, che li può versare con:

- assegno intestato ad "HDI Assicurazioni S.p.A." o all'intermediario (specificando in tal caso che il versamento è fatto a tale soggetto "in qualità di intermediario di HDI Assicurazioni S.p.A.") e munito della clausola di non trasferibilità;
- bonifico bancario o postale su conto corrente intestato ad HDI o all'intermediario (specificando in tal caso che il versamento è fatto a tale soggetto "in qualità di intermediario di HDI Assicurazioni S.p.A.");
- altri mezzi di pagamento bancario o postale, con mezzi di pagamento elettronico, anche online, senza oneri a carico del cliente.

Non sono ammessi pagamenti in contanti.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o a San Marino e alle persone giuridiche con sede legale o secondaria in Italia o a San Marino con un obiettivo di investimento/risparmio, che intendono accantonare somme utili ai fini della liquidazione del trattamento di fine mandato dei propri amministratori e collaboratori e proteggere il capitale beneficiando di una moderata rivalutazione in un orizzonte temporale di almeno medio periodo.



## Quali sono i costi?

In aggiunta rispetto ai costi indicati nel KID:

- **Costi per l'esercizio delle opzioni**

Non sono previste opzioni.

- **Costi di intermediazione**

Per ciascuna tipologia di costo indicata nel KID, di seguito viene riportata la quota parte percepita in media dagli intermediari.

Tipologia premio	Costi di ingresso	Costi di uscita	Costi di transazione del portafoglio	Altri costi ricorrenti
Premio unico iniziale / versamento aggiuntivo	100%	0,00%	0,00%	0,00%

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>IVASS O CONSOB</b>	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> secondo le modalità indicate su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su <a href="http://www.consocb.it">www.consocb.it</a> .
-----------------------	---

## PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<b>Arbitro Assicurativo</b>	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. È obbligatorio tentare di risolvere la controversia tramite l'Arbitro Assicurativo o la mediazione prima di potersi rivolgere all'autorità giudiziaria.
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98). È obbligatorio tentare di risolvere la controversia tramite l'Arbitro Assicurativo o la mediazione prima di potersi rivolgere all'autorità giudiziaria.
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato ad HDI.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Non sono previsti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura fin-net. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: <a href="https://ec.europa.eu/commission/index_it">https://ec.europa.eu/commission/index_it</a> .

## QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente/Beneficiario. Se il Contraente trasferisce la propria residenza in un altro Paese dell'Unione Europea, deve informare HDI entro 30 giorni per permettere una corretta gestione fiscale. Il trattamento fiscale può cambiare in base a future normative e dipende dalla situazione dell'Assicurato e del Contraente/Beneficiario. <b>Imposta sui premi</b> I premi non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. <b>Detrattabilità fiscale dei premi</b> La parte di premio assicurativo per coprire il rischio di morte è deducibile dal reddito d'impresa. <b>Tassazione delle somme corrisposte</b> Le somme pagate da HDI ai soggetti che esercitano attività d'impresa sono assoggettate a tassazione ordinaria poiché concorrono alla formazione del reddito d'impresa. <b>Imposta di bollo</b> Questa polizza non è soggetta all'imposta di bollo
---	--

## Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

<b>Diritto all'oblio oncologico</b>	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di HDI al seguente link <a href="https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico">https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico</a> .
<b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

<b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>
---	--

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA DI RISCATTO O VERSAMENTO AGGIUNTIVO).**



PAGINA BIANCA